



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 149/15/CONS

**APPROVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI DEFINIZIONE DEI CRITERI
TECNICI ED EDITORIALI DI MESSA IN RILIEVO DELLE OPERE
EUROPEE SUI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI A RICHIESTA DI CUI
ALL'ART. 4-BIS, COMMA 1-BIS, DEL REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA
DELIBERA N. 66/09/CONS**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 25 marzo 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito denominato “*Testo unico*”, e, in particolare, l’art. 44, comma 7;

VISTA la delibera n. 66/09/CONS del 13 febbraio 2009, recante “*Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti*” e s.m.i., di seguito, “*Regolamento opere europee*”;

VISTA la delibera n. 607/10/CONS del 25 novembre 2010, recante “*Regolamento in materia di fornitura dei servizi di media audiovisivi a richiesta ai sensi dell’articolo 22-bis del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la delibera n. 526/14/CONS del 13 ottobre 2014, recante “*Modifiche e integrazioni al Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti approvato con delibera n. 66/09/CONS*”, con cui si è costituito un Tavolo tecnico per definire in via co-regolamentare, ai sensi dell’art. 44, comma 7, del *Testo unico*, l’adozione della disciplina di dettaglio relativa ai criteri e alle modalità applicative della messa in rilievo delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 41/15/CONS del 29 gennaio 2015, recante “*Proroga del termine di conclusione dei lavori del Tavolo tecnico per l’adozione della disciplina di dettaglio relativa alle modalità di messa in rilievo delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta*”;

RILEVATE le posizioni espresse dai soggetti partecipanti al Tavolo tecnico, culminate nell’adozione di una proposta definitiva;

CONSIDERATO quanto segue:

1. In primo luogo, si osserva che l’art. 44, comma 7, del *Testo unico*, demanda all’Autorità il compito di disciplinare, mediante procedure di coregolamentazione, le modalità con cui i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta possono assolvere all’obbligo di promozione delle opere europee, indicando quali criteri da utilizzare “*il contributo finanziario che tali servizi apportano alla produzione di opere europee e all’acquisizione di diritti sulle stesse o la percentuale ovvero il rilievo delle opere europee nei cataloghi dei programmi offerti dal servizio di media audiovisivo a richiesta*”;
2. in ottemperanza a tale disposto normativo, nel 2011 l’Autorità ha approvato la delibera n. 188/11/CONS che modifica e integra la delibera n. 66/09/CONS con riferimento ai fornitori di media audiovisivi a richiesta, prevedendo un adeguamento delle definizioni e introducendo l’articolo 4-bis che prevede un obbligo relativo alla presenza di opere europee all’interno dei cataloghi per una percentuale pari al 20% delle opere nel proprio catalogo, calcolato sul monte ore messo a disposizione annualmente nell’ambito del medesimo, o in alternativa in un investimento pari al 5% dei ricavi derivanti dai servizi di media audiovisivi a richiesta;
3. l’evoluzione vissuta dal settore dei servizi audiovisivi a richiesta a livello nazionale ed europeo e le esperienze di altri Stati membri consentono di attribuire al “*rilievo delle opere europee nei cataloghi dei programmi offerti dal servizio di media audiovisivo a richiesta*”, così come previsto dall’articolo 44, comma 7, una valenza promozionale di grande efficacia, come dimostrato dagli esempi di altri Stati membri che l’hanno adottato;
4. quanto sopra espresso ha indotto l’Autorità, sulla scorta delle positive esperienze di altri Paesi, a proporre agli *stakeholder* l’inserimento, tra i criteri con cui i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta ottemperano alla promozione della produzione europea audiovisiva, del rilievo delle opere europee nei cataloghi per il tramite di accorgimenti tecnici o editoriali (la cosiddetta *prominence*). L’Autorità ha infatti ritenuto che le opere europee beneficerebbero in tal modo di una visibilità che le promuove in modo più incisivo rispetto alla sola presenza di una quota delle stesse nel catalogo, consentendo di raggiungere l’obiettivo di tutela della produzione audiovisiva;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

5. con la delibera n. 526/14/CONS, all'esito di una consultazione pubblica indetta con delibera n. 151/14/CONS del 9 aprile 2014, l'Autorità ha pertanto modificato il Regolamento opere europee prevedendo la facoltà per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta di dare rilievo alle opere europee nei cataloghi dei programmi offerti, secondo modalità conformi a criteri definiti in via coregolamentare, in ossequio al disposto dell'art. 44, comma 7, del Testo unico. In tale caso, il Regolamento opere europee ora prevede che le quote a regime degli obblighi alternativi di cui alle *lett. a) e b)* dell'art. 4-*bis*, sopra ricordate, sono ridotte fino ad un quinto, in proporzione alla consistenza del rilievo accordato alle predette opere, secondo le modalità e le relative valorizzazioni individuate dal Tavolo tecnico;
6. con tale scopo, con la medesima delibera n. 526/14/CONS, veniva istituito un Tavolo tecnico per l'adozione della disciplina applicativa di dettaglio, invitando a partecipare i fornitori di servizi di media audiovisivi e i produttori audiovisivi anche mediante le proprie associazioni di categoria, oltre ad altre categorie di soggetti interessati;
7. i lavori del Tavolo tecnico, svoltisi nelle sedute del 2 dicembre 2014, 16 dicembre 2014, 14 gennaio 2015, 27 gennaio 2015, 11 febbraio 2015 e 24 febbraio 2015, hanno portato all'adozione di una proposta condivisa di graduazione proporzionale della riduzione accordata a fronte della scelta del fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta di avvalersi della facoltà di ricorrere alla messa in rilievo delle opere europee sui cataloghi;
8. il Tavolo, rigettando ipotesi più restrittive, ha privilegiato un sistema di graduazione della riduzione delle quote a regime del già citato art. 4-*bis* del Regolamento opere europee prevedendo quattro soglie, cui corrisponde una percentuale di riduzione che il fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta può raggiungere scegliendo liberamente tra i criteri individuati dal Tavolo tecnico, a ciascuno dei quali corrisponde un punteggio di riduzione fino ad un quinto come previsto dalla delibera n. 526/14/CONS;
9. si ritiene opportuno ribadire che l'adesione alla proposta elaborata in sede di Tavolo tecnico non vincola i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta ad esercitare la messa in rilievo delle opere europee nei cataloghi nella modalità così definite, essendo questa una facoltà loro riconosciuta dal *Regolamento opere europee* e da loro liberamente esercitabile;
10. l'Autorità eserciterà la propria consueta attività di vigilanza e verifica relativamente alla conformità alla presente delibera dell'attuazione da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che scelgano di avvalersi della facoltà di cui all'art. 4-*bis*, comma 1-*bis*, del *Regolamento opere europee*;

RITENUTO che la proposta elaborata dal Tavolo tecnico costituito con la delibera n. 526/14/CONS nel corso della riunione conclusiva del 24 febbraio 2015 debba essere condivisa, in quanto strumento che unisce l'efficacia dell'attività di messa in rilievo delle opere europee con il rispetto della libertà editoriale e imprenditoriale dei fornitori,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

costituendo, dunque, un corretto bilanciamento dei diversi interessi degli *stakeholder* interessati. L'Autorità si riserva comunque di procedere ad una revisione delle modalità di definizione della messa in rilievo delle opere europee sulla base dell'esperienza maturata nella prima fase di attuazione e alla luce dell'evoluzione dei mercati e dell'innovazione tecnologica;

RILEVATO che la proposta definitiva elaborata dal Tavolo tecnico è stata sottoscritta dalla totalità dei rappresentanti presenti al Tavolo;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA **Articolo 1**

1. Sono approvate le modalità di definizione dei criteri tecnici ed editoriali di messa in rilievo delle opere europee sui servizi di media audiovisivi a richiesta di cui all'art. 4-*bis*, comma 1-*bis*, del Regolamento allegato alla delibera n. 66/09/CONS, di cui all'Allegato A alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. L'Autorità si riserva di rivedere le modalità di definizione di cui all'Allegato A della presente delibera sulla base dell'esperienza derivante dalla sua prima fase di attuazione nonché alla luce dell'innovazione tecnologica e dell'evoluzione dei mercati, in co-regolamentazione con i soggetti interessati, in ossequio al disposto dell'art. 44, comma 7, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

La presente delibera, unitamente all'Allegato A, è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 25 marzo 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani